SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 gennaio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1993, n. 572.

Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1993.

Ridefinizione della destinazione del finanziamento già disposto a favore del comune di Brescia con decreto ministeriale 30 marzo 1988 per lo stadio «Rigamonti» . . . . Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 9 dicembre 1993.

Approvazione dell'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare . . . . Pag. 13

ORDINANZA 29 dicembre 1993.

Revoca del provvedimento di sospensione del riconoscimento di indenne da peste suina classica della provincia di Caserta. Pag. 2?

Ministero delle finanze

DECRETO 2 dicembre 1993.

Riduzione del saggio di interesse vigente per i pagamenti posticipati dei diritti doganali presso la dogana di Trieste. Pag. 20

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali

DECRETO 2 dicembre 1993.

Modificazioni alle denominazioni di alcune varietà di vite ad uva da vino iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite istituito presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano. Pag. 21

DECRETO 2 dicembre 1993.

Cancellazione della varietà di vite ad uva da vino Brunello di Montalcino N dal Catalogo nazionale delle varietà di vite istituito presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano. Pag. 21

DECRETO 2 dicembre 1993

Riconoscimento del Centro interprofessionale per le attività vivaistiche - CIVI Italia Pag 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 8 novembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 23

DECRETO RETTORALE 9 novembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag 27

DECRETO RETTORALE 10 novembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag 31

Università di Sassari

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 34

CIRCOLARI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

CIRCOLARE 1° dicembre 1993, n. 14.

Attuazione delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata ed integrata per effetto della legge 11 maggio 1971, n. 390, e 7 agosto 1990, n. 241, in materia di documentazione amministrativa. Pag. 34

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri da sparo. Pag. 41

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag 41

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'istituto magistrale «G Capponi» di Firenze ad accettare una donazione . . . . . Pag 41

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Fulcieri Paulucci di Celboli» di Forlì ad accettare una donazione . . . Pag 41

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 3 gennaio 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 41

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 41

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 42

Autorizzazione all'Università di Venezia ad accettare una donazione . . . . Pag. 42

Autorizzazione all'Università di Macerata ad accettare una donazione . . . . Pag. 43

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione . . . . Pag. 43

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1993, n. 572.

Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, ed in particolare l'art. 25;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 30 novembre 1992 e del 17 maggio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento.

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, è indicata con la denominazione «legge».

2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana.

a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;

b) si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti;

c) salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato

1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi.

Art. 3.

Dichiarazione di volontà

1. La dichiarazione di volontà rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita;

b) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;

c) certificato di cittadinanza del genitore.

2. La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;

c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.

3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore età e sino alla data della dichiarazione di volontà.

4. La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita;

b) documentazione relativa alla residenza.

Art. 4.

Istanze per l'acquisto della cittadinanza

1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti:

a) atto di nascita;

b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto l'atto;

c) certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza;

d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.

3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al Ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:

a) atto di nascita;

b) certificato di situazione di famiglia;

c) certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza.

4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.

5. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero dell'interno.

7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge.

Art. 5.

Reiezione delle istanze di concessione

1. L'autorità competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 è il Ministro dell'interno.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.

Art. 6.

Riconoscimento della sentenza straniera di condanna

1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.

Art. 7.

Notifica e giuramento

1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.

2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge.

3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di concessione all'ufficiale dello stato civile del comune della Repubblica competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.

4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale è stato prestato il giuramento, o al quale è stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al Ministero dell'interno.

5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non è ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al Ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.

6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8.

Rinuncia alla cittadinanza

1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. Questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.

3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;

d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

Art. 9.

Decreto di intimazione

1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e fatta con decreto del Ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.

2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero.

Art. 10.

Riacquisto della cittadinanza

1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente documentazione:

a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

b) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;

c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;

d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

Art. 11.

Inibizione al riacquisto

1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera *e)*, della legge la prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, nonché il servizio militare per uno Stato estero deve essere data al Ministero dell'interno.

2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere *c), d)* ed *e)*, dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco è tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio è compreso il comune, delle generalità degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.

Art. 12.

Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.

2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.

Art. 13.

Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza

1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *a)*, e 13, comma 1, lettera *a)*, della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.

Art. 14.

Dichiarazioni di cittadinanza

1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge.

2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre detta documentazione.

3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera *d)*, e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura.

Art. 15.

Sanzioni amministrative

1. L'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della legge è, per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza e, per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.

Art. 16.

Adempimenti relativi allo stato civile

1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.

2. L'autorità competente, ai sensi del comma 1, è il sindaco del comune in cui la dichiarazione è stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera *c)*; 4, comma 2; 11, 13, comma 1, lettere *c)* e *d)*; 14 e 17 della legge.

3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, è stata ricevuta dall'autorità diplomatica o consolare, è questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.

4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il Ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.

5. L'autorità diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. Il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento. Analogamente provvede il Ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorità diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.

6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. Provvede altresì per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione già iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta.

7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. L'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.

8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'AIRE del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.

9. La certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio. Non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorità competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perché tale effetto si sia prodotto.

Art. 17.

Certificazione della condizione d'apolidia

1. Il Ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita;

b) documentazione relativa alla residenza in Italia;

c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.

2. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Art. 18.

Regime transitorio delle rinunce al riacquisto

1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera *d)*, della legge possono essere rese alla competente autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera *d)*.

Art. 19.

Abrogazione di norme

1. È abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1993
Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

In relazione all'art. 2, lettera *a)*, del decreto qui pubblicato si trascrive il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 39/1990 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato):

«Art. 3 *(Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera)*, commi 1, 2 e 3. — 1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, e siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.

2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro degli interni, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i Paesi dai quali è richiesto il visto. A tal fine, si terrà anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonché della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni.

3. Il visto d'ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera».

«Art. 4 *(Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)*. — 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non è prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni dalla data di ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto d'ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno può evere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza».

— In relazione al comma 2, lettera *a)*, del decreto qui pubblicato si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente):

«Art. 2. — È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Ai fini dell'obbligo dei cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita.

Per i nati all'estero, si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri soggetti, all'obbligo della residenza, ai quali non possono applicarsi i criteri sopra indicati è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica».

— In relazione al comma 2, lettera *b)*, del decreto qui pubblicato si trascrive il testo dell'art. 1 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio all'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), emanato in esecuzione della delega di cui all'articolo 4, legge n. 1862/1962:

«Art. 1 *(Soggezione alla leva)*. — Sono soggetti alla leva:

a) i cittadini maschi dello Stato anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età;

b) coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza (Abrogato dall'art. 22 della legge n. 91/1992);

c) gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.

I giovani di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 2, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare».

— In relazione al comma 2, lettera *b)*, del decreto qui pubblicato si trascrive il testo degli articoli 1 e 5 della legge n. 772/1972 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza):

«Art. 1. — Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.

Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate, rispettivamente negli articoli 28 o 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi».

«Art. 5. — I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti (3/a).

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile il Ministro per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco».

Nota all'art. 3.

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n 91/1992 (Nuove norme sulla cittadinanza):

«Art. 2, comma 2. — Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione».

«Art. 4. — 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea diretta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data»

Note all'art. 4

— Si trascrive il testo degli articoli 5, 7, 9, e 10 della legge n 91/1992:

«Art. 5. — 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale».

«Art. 7. — 1. Ai sensi dell'art. 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13».

«Art. 9 — 1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alla dipendenze dello Stato,

d) al cittadino di uno stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica,

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2 Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato».

«Art 10 - 1 Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato»

Nota all'art 5

— Per il testo dell'art 9 della legge n 91 1992 si rimanda alla nota dell'art 4

Note all'art 6

— Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 4, della legge n 91/1992.

«Art. 6, comma 4. — L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera *b)*, secondo periodo».

— Si trascrive il testo degli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, approvato con R.D. n. 1443/1940:

«Art. 796 *(Giudice competente)*. — Chi vuol far valere nello Stato una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

La dichiarazione di efficacia (797) può essere chiesta in via diplomatica quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.

L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario»

Art. 797 *(Condizioni per la dichiarazione di efficacia)* — La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nello Stato della sentenza straniera quando accerta:

1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;

2) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato ad essa assegnato un congruo termine a comparire;

3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo e la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge,

4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo con cui è stata pronunciata;

5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano,

6) che non è pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;

7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia».

Note all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 7, 9 e 10 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota dell'art. 4.

— Si trascrive il testo dell'art. 23 della legge n. 91/1992:

«Art. 23. — 1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti alla autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita».

— Gli articoli 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 del codice di procedura civile disciplinano l'istituto della notifica. Se ne trascrive il testo:

«Art. 137 (*Notificazioni*). — Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'orginale dell'atto da notificarsi».

«Art. 138 (*Notificazione in mani proprie*). L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie».

«Art. 139 (*Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio*). — Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti».

«Art. 140 (*Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia*). - Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso (Att. 48) del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento».

«Art. 141 (*Notificazione presso il domiciliatario*). — La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nella elezione.

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nella elezione di domicilio o è cessato l'ufficio».

«Art. 142 (*Notificazione a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nello Stato*). — Se il destinatario non ha residenza, dimora e domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta, in piego raccomandato.

Una terza è consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta».

«Art. 143 (*Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti*). — Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall'art. 77 l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente e nel precedente articolo la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte».

«Art. 144 (*Notificazione alle amministrazioni dello Stato*). — Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente».

«Art. 145 (*Notificazione alle persone giuridiche*). — La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141».

«Art. 146 (*Notificazione a militari in attività di servizio*). — Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene».

«Art. 147 (*Tempo delle notificazioni*). — Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19. Dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20».

«Art. 148 (*Relazione di notificazione*). — L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario».

Art. 149 (*Notificazione a mezzo del servizio postale*). — Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia del destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale».

— Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge n. 478/1946 (Modificazione delle formule di giuramento):

«Art. 8. — Il giuramento prescritto dall'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 3 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, per coloro ai quali sia stata concessa la cittadinanza italiana, deve essere prestata con la formula seguente: "giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo e di osservare lealmente le leggi dello Stato"».

— Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3 e 8 del D.P.R. n. 641/1972 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative):

«Art. 1 (*Oggetto delle tasse*). — I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa».

«Art. 2 (*Riscossione delle tasse*). — La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso».

«Art. 3 (*Modalità di pagamento*). — Le tasse si corrispondono in conformità a quanto previsto nell'annessa tariffa:

a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'ufficio del registro competente o con versamento su conto corrente postale a questi intestato;

b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa».

«Art. 8 (*Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse*). — Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate».

— Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 642/1972 (Disciplina dell'imposta di bollo):

«Art. 1 (*Oggetti dell'imposta*). — Sono oggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi».

«Art. 2 (*Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso*). — L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte II.

Si ha caso d'uso quando un atto, un documento o un registro:

1) si produce o si esibisce nei procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, esclusi quelli davanti la Corte costituzionale e quelli nei confronti degli enti impositori relativi a rapporti tributari, nonché nei procedimenti contenziosi amministrativi o dinanzi agli arbitri;

2) si allega ad un atto pubblico ovvero si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie o presso le amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione dell'amministrazione o dell'ente. Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nei casi di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato».

«Art. 3 (*Modi di pagamento*). — L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4;

2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;

3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati senza materiale apposizione di bollo o di visto per bollo».

— Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 del D.M. 20 agosto 1992 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative), nonché il testo dell'art. 1 della tariffa (Tasse sulle concessioni governative) allegata al citato D.M. 20 agosto 1992:

«Art. 1. — È approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni, allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica».

«Art. 2. — La tariffa si applica agli atti e provvedimenti rilasciati, rinnovati o sottoposti a visto o vidimazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché a quelli per i quali il termine di pagamento delle tasse annuali scade a partire dalla predetta data. La tariffa si applica altresì agli atti e provvedimenti per i quali alla data in vigore del presente decreto non è stato provveduto al pagamento dell'integrazione prevista dal comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il pagamento dell'integrazione per il quale resta fermo il termine del 31 ottobre 1992, stabilito dal comma 3 del predetto art. 10 deve essere effettuato esclusivamente con versamento sullo speciale conto corrente postale n. 451005 intestato all'ufficio registro tasse CC.GG. Roma - integrazione 1992. Le somme affluite su tale conto corrente, in applicazione dell'art. 13 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono versate dal predetto ufficio del registro sul capitolo d'entrata n. 217, art. 3.

«TARIFFA

Art.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	Note
	TITOLO I Persone fisiche, Persone giuridiche e società		
1	Concessione e riacquisto	120.000	1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.M. 20 agosto 1992 (Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo), nonché il testo degli articoli 1 e 4, numeri 1 e 2, della tariffa (Parte I) (Atti, documenti e registri soggetti all'imposta sin dall'origine) allegata al citato D.M. 20 agosto 1992:

«Art. 1. — 1. È approvata la tariffa dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, annessa - allegato *A* - al citato decreto del Presidente della Repubblica.

«TARIFFA (Parte 1ª)

ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA FIN DALL'ORIGINE

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire) fisse	Modo di pagamento
1	1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio	15.000	1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.
4	1. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio	15.000	1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.
	2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio	15.000	1. Carta bollata, marche o bollo a punzone

Note art. 1

1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

Note art. 4 1

1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.

2. Sono esenti dall'imposta:

a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;

b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;

c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;

d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;

e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di secondo grado».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.M. 22 maggio 1992 (Modificazioni al modulario e formulario per gli atti dello stato civile):

«Art. 1. — Le formule dal n. 74 al n. 103, in materia di cittadinanza, del formulario per i registri dello stato civile approvato con il decreto ministeriale 17 dicembre 1987 sono sostituite con quelle dal n. 74 al n. 95 allegate al presente decreto».

Note all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 63 del R.D. n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile):

«Art. 63. — Oltre quanto è prescritto negli articoli 3, 5, 6 e 8 del regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, l'autorità diplomatica o consolare, che ha ricevuto dichiarazioni relative alla cittadinanza delle quali è prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza del territorio della Repubblica, deve immediatamente trasmettere copia, per il tramite del Ministero degli affari esteri all'ufficio dello stato civile del comune nel quale la trascrizione deve aver luogo.

La trascrizione è eseguita nei registri di cittadinanza nel comune ove il dichiarante ha o intende stabilire la propria residenza, o, in mancanza, in quelli del comune di nascita od infine, se il dichiarante è nato e residente all'estero, in quelli del comune dal lui indicato, o, in mancanza di indicazioni, in quelli di Roma».

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 12, comma 1, della legge numero 91/1992:

«Art. 12, comma 1. — Il cittadino italiano perde la cittadinanza se avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo degli articoli 13 e 17 della legge n. 91/1992:

«Art. 13. — 1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero, o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempreché abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'art. 12, comma 1.

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'art. 3, comma 3, nonché dell'art. 12, comma 2.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettera *c)*, *d)* ed *e)*, il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite».

«Art. 17. — 1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151».

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 10.

Nota all'art. 12:

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 91/1992:

«Art. 14. — I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di un'altra cittadinanza».

Note all'art. 13:

— Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge n. 91/1992:

«Art. 15. — L'acquisto o riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste».

— Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 10.

Note all'art. 14:

— Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 91/1992.

«Art. 3, comma 4. — Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa».

— Per il testo dell'art. 13, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 10.

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 12.

— Per il testo degli articoli 5, 9 e 10 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 23, comma 1, della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 7.

Nota all'art. 15:

— Si trascrive il testo dell'art. 24 della legge n. 91/1992:

«Art. 24. — 1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto della cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, od al raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se è residente all'estero, all'autorità consolare competente.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'art. 23.

3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000. Competente alla sanzione amministrativa è il prefetto».

Note all'art. 16:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 3, comma 4, della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 14.

— Per il testo degli articoli 13 e 17 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 10.

— Per il testo dell'art. 14 della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 12.

— Per il testo dell'art. 63 del R.D. n. 1238/1939 si rimanda alla nota all'art. 8.

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 13, comma 1, lett. *d)*, della legge n. 91/1992 si rimanda alla nota all'art. 10.

— Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge n. 555/1912 sulla cittadinanza italiana:

«Art. 9. — Chi ha perduto la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

1) se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2) se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di aver rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3) dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia nei casi indicati ai numeri 2) e 3) sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti numeri 2) e 3) se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senza obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo».

93G0625

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1993.

Ridefinizione della destinazione del finanziamento già disposto a favore del comune di Brescia con decreto ministeriale 30 marzo 1988 per lo stadio «Rigamonti».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto-legge n. 394 del 2 ottobre 1993;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Visto il decreto ministeriale datato 30 marzo 1988, con il quale si è provveduto all'approvazione per l'anno 1987 del piano nazionale del settore, per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della normativa sopra menzionata;

Vista la richiesta del sindaco di Brescia, pervenuta in data 6 luglio 1993, concernente una proposta tecnica per l'adeguamento funzionale dello stadio comunale «Rigamonti» di Brescia;

Considerato che l'adeguamento proposto è indispensabile per uniformare lo stadio comunale «Rigamonti» di Brescia alle intervenute disposizioni in materia di

sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, impartite dal Ministero dell'interno con decreto ministeriale 25 agosto 1989,

Preso atto del verbale della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della provincia di Brescia, redatto in data 11 maggio 1993, con il quale è disposta la sospensione dell'agibilità dello stadio «Rigamonti» di Brescia in attesa che l'amministrazione comunale predisponga un progetto complessivo di adeguamento dell'impianto alla normativa vigente in materia di sicurezza;

Considerato che il finanziamento concesso con il ricordato decreto ministeriale 30 marzo 1988 nella misura di 5 500 milioni era finalizzato all'«adeguamento campo serie B» per opere di ampliamento,

Considerata l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere prioritariamenteall'adeguamento dello stadio comunale «Rigamonti» alle intervenute norme in materia di sicurezza;

Ritenuta pertanto l'opportunità di ridefinire l'oggetto del finanziamento a suo tempo concesso con il decreto ministeriale 30 marzo 1988 come adeguamento finalizzato ad uniformare lo stadio «Rigamonti» di Brescia alle intervenute disposizioni in materia di sicurezza degli impianti sportivi;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento disposto a favore del comune di Brescia con decreto ministeriale 30 marzo 1988, allegato 1, nella misura di 5.500 milioni per opere di «adeguamento campo serie B» finalizzate all'ampliamento è confermato nella stessa misura per opere finalizzate all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 marzo 1988 decorre, per il beneficiario indicato nel precedente articolo, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1993

Il Sottosegretario di Stato MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1993
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 380

93A7418

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 dicembre 1993

Approvazione dell'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'art. 10, comma 6, del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione annuale da parte del Ministero della sanità dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con la indicazione delle relative tipologie produttive;

Visto l'art. 10, comma 7, del medesimo decreto legislativo che prescrive agli stabilimenti già riconosciuti idonei alla produzione ed al confezionamento dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia, di comunicare al Ministero della sanità, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, le tipologie produttive, al fine dell'inserimento nell'elenco di cui al citato comma 6 dello stesso art. 10;

Viste le comunicazioni delle imprese interessate;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco di cui trattasi,

Decreta:

In attuazione della norma citata in premessa è approvato l'allegato elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 ottobre 1993, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.

Roma, 9 dicembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

STABILIMENTI DI PRODUZIONE e/o CONFEZIONAMENTO
DI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UNA
ALIMETAZIONE PARTICOLARE

IMPRESA	SEDE	TIPOLOGIE PRODUTTIVE AUTORIZZATE	P1)	C 2)
ABBOTT S.p.A.	Campoverde d'Aprilia (LT)	Solo operazioni di etichettatura su prodotti d'importazione già confezionati	NO	NO
ALSO S.p.a.	Loc. Pian del Tivano Zelbio (CO)	Polveri/granulati/barrette/ capsule/compresse-Prodotti in forma liquida	SI	SI
BARILLA G. e R. SpA	Parma - Via Mantova 166	Paste alimentari dietetiche	SI	SI
BONOMELLI Srl	Dolzago (CO) Viale Montecuccoli, 1	Polveri/granulati/ tavolette/compresse	SI	SI
C.A.L.P.O. Soc. Coop. A.R.L.	Barbiano di Cotignola (RA) Via Peschiera, 24	Prodotti in forma liquida	SI	SI
CARLONE e Figli	Campobasso - Contrada Colle delle Alpi 100/A	Paste alimentari dietetiche	SI	SI
COCA COLA ITALIA srl	Negara (VR) Via Molino di Sopra,5	Prodotti in forma liquida	SI	SI
CENTRALE DEL LATTE DI MILANO Azienda minicipalizzata	Milano - Via Castel Barco 27	Latti Dietetici UHT a lunga con-servazione	SI	SI
COLUSSI PERUGIA Srl	Petrignano di Assisi (PG) Via dell'Aeroporto n. 7	Prodotti da forno: biscotti/fette biscottate/Crakers/Wafers	SI	SI
CPC ITALIA S.p.A.	Sanguinetto (VR) Via Roma, 23	Omogeneizzati: a base di carne/carne e vegetali/Frutta/Verdura-Prodotti dolciari:budini e merende-Formaggi fusi	SI	SI
F.LLI DE CECCO Filippo	Fara S. Martino - Zona Industriale (CH)	Paste alimentari dietetiche	SI	SI
DESCO SpA	Strada Comunale di Cesole Andeseni (TO)	Prodotti da forno:pane/grissini	SI	SI
DELSER - Industria Dolciaria SpA	Martignacco - Via Spillimbergo,221 Udine	Prodotti da forno: Wafers e Crackers	SI	SI

Note: 1) P= Produzione
2) C= Confezionamento

DIALCOS SpA	Padova - Via Veneto 29/ter	Polveri/Preparati iposodici	SI	SI
DILAT SpA	Soliera (MO)	Prodotti in forma liquida	SI	SI
EUROMED srl	Napoli - Via Provinciale, 108	Solo operazione di etichettatura su prodotti di importazione già confezionati.	NO	NO
FARMADES S.p.A.	Roma, Via di Tor Cervara, 282	Polveri/compresse/ capsule	SI	SI
FALQUI Prodotti Farmaceutici SpA	Milano - Via Gian Rinaldo Carli 2	Polveri/granulati compresse/confetti	SI	SI
F.LLI FEDERICI SpA	Amelia (TR), S.S. Amerina Km 4,5	Paste alimentari dietetiche	SI	SI
FEDITAL SpA	Località S.Grato (LODI), Via S.S.Emilia Km 154	Latti liquidi e in polvere per l'infanzia-farine lattee-formaggi fusi per l'infanzia	SI	SI
FERRERO SpA	Alba (CN) Pizzale Ferrero	Prodotti dolciari:creme-barrette/pastigliaggi	SI	SI
FIORT NEGROSSI Sas	Arese MI) Viale dell'Industria 13/14	Prodotti da forno: Biscotti/Fette biscottate/Pasticcini/Frollini/Pane e grissini-Polveri-Pastigliaggi-Paste alimentari dietetiche-Confetture di frutta	SI	SI
FINE FOODS NTM	Brembate (BG), Via Grignano 27	Polveri/Granulati/ Compresse-capsule di gelatina dura	SI	SI
GAZZONI 1907 S.p.A.	Bologna, Via Barontini 16/20	Polveri/Granulati Tavolette/Compresse/Capsule/ Confetti	SI	SI
GAZZONI 1907 S.p.A.	Zola Predosa (BO) Via Kennedy, 7	Polveri-Pastigliaggi Compresse/Confetti	SI	SI
GEYMONAT SpA	Anagni (FR), Via S.Anna n. 2	Polveri	SI	SI
GERVAIS DANONE ITALIANA SpA	Casale Cremasco (CR), Via Roma 9/11	Yogurts e altri latti fermentati dietetici	SI	SI
GRICAR CHEMICAL Srl	Brugherio (MI) Via S. Giuseppe n. 18	Polveri/Compresse-capsule gelatina (solo riempimento)	SI	SI
I.P.I.T. Ist. Profilattico Italiano Srl	Torino - Via Pier Carlo Boggio 79/81	Polveri / Granulati	SI	SI
ISTITUTO ITALIANO FERMENTI SpA	Milano - Via Beldiletto n. 1	Polveri/Tavolette	SI	SI
IVERS LEE ITALIA SpA	Caronno Pertusella (VA), Corso della Vittoria 1533	Polveri e Granulati	NO	SI

LABORATORIO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO BETA srl	Brescia - Via Giulio Uberti n. 8	Prodotti in forma liquida-Polveri/Compresse/Granulati	SI	SI
LABORATORI ITALIANI VAILLANT	Cislago (VA) Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 241	Polveri/Granulati/ Compresse/Capsule	SI	SI
LAZZARONI e C. SpA	Uboldo (VA), Via IV Novembre	Prodotti dolciari da forno: biscotti - Prodotti in polvere-granulati	SI	SI
LIOPRODOTTI SpA	Pomezia (Roma) Via Laurentina Km 27	Liofilizzati di: Carne/Frutta/ Verdura	SI	SI
LO BELLO FOSFOVIT Srl	Priolo Gargallo (SR) - SS 114 Contrada Biggemi	Prodotti da forno: Biscotti e Biscotti s/ glutine	SI	SI
LOCKWOODS ITALIANA L I.F. S.p A.	Fidenza (PR), Via Otto Mulini, 2	Prodotti in forma liquida	SI	SI
MARCO ANTONETTO	Torino - Via Arsenale n. 29	Polveri / Granulati/ Compresse / Confetti	SI	SI
MASSALOMBARDA COLOMBANI S.p.A.	Massalombarda (RA), Via Selice Km.18,500	Prodotti in forma liquida	SI	SI
MEDISPORT Srl	Pioltello (MI), Via Varese 11	Polveri/Tavolette/ Compresse/Granulati	SI	SI
MONTEFARMACO SpA	Pero (MI), Via G. Galilei n. 7	Polveri/Compresse Tavolette/Granulati	SI	SI
NESTLE' ITALIANA S.p.A.	Gragnano Trebbiense (PC), Località Gragnanese, 1	Polveri	SI	SI
NESTLE' ITALIANA S.p.A.	Abbiategrasso (MI) Via Manzoni, 24	Polveri: Latti e preparati per l'infanzia - Integratori-Prodotti in polvere a base di cereali con aggiunta di latte e/o soja (Solo operazioni di confezionamento)	SI	SI
NESTLE' ITALIANA S.p.A.	Oneglia d'Imperia (IM), Via Garessio, 17	Olii dietetici	SI	SI
NESTLE' ITALIANA S.P.A.	San Sepolcro (AR), Zona Industriale Altotevere	Prodotti da forno: Fette Biscottate - Paste Alimentari dietetiche	SI	SI
NEW FOODS INDUSTRY SpA	Bussolengo (VR), Località Crocioni 43/A	Polveri/Compresse/granulati	SI	SI
NEW PHARMA	Milano - Via Mecenate, 20	Liofilizzati confezionati in fiale e fialoidi-Prodotti Liquidi confezionati in fiale e fialoidi e in flaconcini-polveri-capsule-compresse	SI	SI

NOVE ALPI di Bolognesi Grazia e C Snc	Bottegone (PT), Via Fiorentina, 419 - Ponte Pergola	Prodotti da forno: biscotti/ Fette Biscottate-Polveri/granulati Tavolette /compresse - Prodotti dolciari:Marmellate e confetture-Salse emulsionate	SI	SI
OFFICINA COMUNE SMITHKLINE - BEECHAM Farmaceutici SpA	Baranzate di Bollate, (MI) Via Zambeletti	Polveri/Confetti/ Tavolette	SI	SI
OFFICINA CONSORTILE GRUPPO FORMENTI Srl	Origgio, (VA) Via di Vittorio, 2	Polveri/Granulati/ Compresse	SI	SI
OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.p.A.	Fontanelle (TV), Via Calstorta 124	Olii dietetici	SI	SI
OLEIFICIO ZUCCHI SpA	Cremona, Via Acquaviva n. 12	Olii dietetici	SI	SI
PARMALAT S.p.A.	Collecchio, (PR) Via O. Grassi	Latti e derivati del latte-succhi di frutta- Prodotti in forma liquida-	SI	SI
PASTIFICIO DEL VERDE S.r.l.	Fara S. Martino (CH),Zona Industriale	Paste alimentari dietetiche	SI	SI
PASTIFICIO CHIAVENNA s.r.l.	Prata Camportaccio (SO), Via Nazionale, 4	Paste alimentari dietetiche	SI	SI
PASTIFICIO MENNUCCI S.p.A.	Ponte a Moriano (LU). Via Balestrieri	Farine e paste alimentari dietetiche	SI	SI
PERFETTI S.p.A.	Lainate (MI), Via XXV Aprile	Compresse/Confetti/Pastigliaggi	SI	SI
PETRINI SpA	Bastia Umbra (PG), Via IV Novembre 2/4	Farine e Paste alimentari dietetiche	SI	SI
PHARMAGEL S.p.A.	Lodi (MI), Viale Europa, 3	Capsule di gelatina molle	SI	SI
PHARMAGEL SpA	Lodi; Via Secondo Cremonesi, 4	Solo operazione di confezionamento di capsule di gelatina molle	NO	SI
PAVESI SpA	Novara, Corso Vercelli 101	Prodotti da forno : Biscotti vitaminizzati/crackers asodici	SI	SI
PIERREL SpA	Capua (Caserta) - Strada Statale Appia	Polveri/Granulati/Tavolette-Prodotti in forma liquida	SI	SI
PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A. (PLADA SpA)	Latina, Via Migliara 45	Prodotti da forno - Omogeneizzati-Succhi di frutta	SI	SI
PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A. (PLADA Spa)	Ozzano Taro (PR)	Prodotti da forno/Biscotti-Latti Liquidi per l'infanzia - Latti in polvere per l'infanzia - polveri-	SI	SI

PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.p.A (PLADA SpA)	Milano Via Cadolini, 26	Prodotti da forno- Paste alimentari dietetetiche- Prodotti essiccati e precotti a base di: Frutta/Verdura/Cereali- Prodotti in polvere a solubilità istantanea	SI	SI
PROCEMSA FARMACEUTICA s.r.l	Torino, Via Pinerolo, 12	Polveri/Granulati/Compresse- Prodotti in forma liquida confezionati in flaconcini orali	SI	SI
QUAKER CHIARI E FORTI S.p.A.	Silea (TV), Via Cendon, 20	Prodotti in forma liquida - Olii dietetici	SI	SI
QUAKER CHIARI E FORTI S.p.A.	Parma, Via La Spezia 171/A	Prodotti da forno: biscotti-- fette biscottate	SI	SI
RODEXPORT Srl	Ferrara, Via Cimarosa 15/17	Barrette - Granulati di fibra- Marmellate dietetiche/Purea concentrata di frutta	SI	SI
SALINDO srl	Viareggio (LU), Via Montramito 10	Olii dietetici	SI	SI
Dr. SCHAR s.r.l.	Merano, (BZ) Via Max Valier, 24	Prodotti da forno s/glutine- Sfarinati-Farine e preparati s/glutine-Pane e sostituti del pane s/glutine - Prodotti dolciari s/glutine	SI	SI
SCHERER R.P. S.p.A.	Aprilia (LT), Via Nettunense Km.20,100	Capsule gelatina molle - polveri	SI	SI
SCHIAPPARELLI SALUTE SpA.	Torino, Corso Belgio, 86	Polveri/granulati/ Confetti	SI	SI
SIBER SpA	Roma, Via Tor Tre Teste n. 222	Prodotti in forma liquida	SI	SI
SIGMAR ITALIA SpA	Almè (BG), Via Sombreno n. 13	Polvere/Granulati- Prodotti in forma liquida	SI	SI
S.I.I.T. s.r.l.	Trezzano sul Naviglio (MI) Via L. Ariosto, 50/60	Polveri/Granulati/Compresse- capsule di gelatina dura (solo operazioni di riempimento)	SI	SI
SIRC S.p.A.	Caleppio di Settala (MI), Via E. Fermi, 3	Polveri/Compresse/Capsule- Prodotti in forma liquida	SI	SI
SOBIT Srl	Oricola (AQ) Località Immagine	Prodotti in forma liquida	SI	SI
SO.CE.A.M. S.p.A.	S. Giorgio in Bosco (PD), Via Valsugana, 5	Prodotti in forma liquida	SI	SI
SAILA S.p.A.	Silvi Marina (TE), Via G. Garibaldi, 83	Polveri/Compresse/Granulati	SI	SI
SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI SpA	Milano, Via Biella, 8	Polveri	SI	SI

SPERLARI SpA	Cremona, Via Milano, 16	Prodotti dolciari: caramelle vitaminizzate	SI	SI
SPERLARI SpA	Gardona (Sondrio) Via Al Piano, 26	Prodotti dolciari: caramelle vitaminizzate	SI	SI
STAR Stabilimento Alimentare S.p.A.	Corcagnano (PR), Strada Cava in Vigatto, 60	Nettare e succhi di frutta- Prodotti in forma liquida	SI	SI
STAR Stabilimento Alimentare S.p.A.	Agrate Brianza (MI), Via Matteotti, 142	Olii dietetici	SI	SI
STAR Stabilimento Alimentare S.p.A.	Carnate (MI) Via Galileo, 30	Latti liquidi e in polvere per lattanti - Prodotti in polvere per l'infanzia - Prodotti da forno - Biscotti s/ glutine- Omogeneizzati/liofilizzati	SI	SI
STERILGARDA Alimenti SpA	Castiglione delle Stiviere (MN) Via Medole, 52	Latti vitaminizzati - Prodotti in forma liquida	SI	SI
TORRE FARMACEUTICI s.r.l.	Milano, Via Forlanini, 15	Polveri/Granulati/ Compresse/Capsule	SI	SI
TRENTOFRUTTA S.p.A.	Trento, Via Alcide De Gasperi, 130	Prodotti in forma liquida	SI	SI
TRUFFINI E REGGE' FARMACEUTICI Srl	Milano Via Oslavia, 18	Polveri/Granulati/ Compresse opercolate	SI	SI
VALSOIA SpA	Via Mazzini, 38/C Sarmeola di Rubano (PD)	Alimenti liquidi di soja UHT vitaminizzati	SI	SI
VECCHI e C. PIAM SpA	Genova, Via Padre G. Semeria, 5	Polvere/Granulati- Prodotti in forma liquida	SI	SI
VIBAR NORD SpA	Colico (CO), Via Al Boscone, 16	Polveri/granulati	SI	SI
ZAINI Luigi SpA	Milano, Via Carlo Imbonati 59	Prodotti dolciari: barrette di cioccolato vitaminizzate e integrate	SI	SI
C.e V. ZUEGG srl	Verona - Via Francia, 6	Succhi di frutta dietetici e bevande a base di frutta dietetiche	SI	SI

93A7370

ORDINANZA 29 dicembre 1993.

Revoca del provvedimento di sospensione del riconoscimento di indenne da peste suina classica della provincia di Caserta.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427, riguardante regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto 17 giugno 1992, n. 351, regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE del 12 giugno 1985 (85/322/CEE) relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana;

Viste le decisioni del Consiglio CEE del 24 maggio 1988 (88/303/CEE), del 14 dicembre 1988 (89/20/CEE) e, da ultimo, del 12 febbraio 1990 (90/63/CEE) che riconoscono indenni da peste suina classica anche alcune province del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230 - Regolamento di attuazione di direttive CEE concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Vista l'ordinanza ministeriale 23 novembre 1992 relativa alla sospensione della qualifica di indenne alla provincia di Caserta;

Considerato che sono state revocate le misure di polizia veterinaria adottate per circoscrivere ed estinguere il focolaio di peste suina classica accertato in un allevamento di suini della provincia suddetta;

Ritenuto necessario ripristinare la qualifica di indenne alla provincia indicata in epigrafe;

Ordina.

Art. 1.

1. È revocata l'ordinanza 23 novembre 1992 con cui è stata sospesa la qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Caserta.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

93A7425

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 1993.

Riduzione del saggio di interesse vigente per i pagamenti posticipati dei diritti doganali presso la dogana di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtù della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale furono approvate le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei territori anzi citati;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 10 luglio 1991, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del già citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, è stato fissato al 10,50% annuo;

Vista la nota 970935 del 12 novembre 1993 del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV, operazioni finanziarie e vigilanza sui mercati;

Ritenuta la necessità di adeguare il saggio di interesse all'attuale andamento dei tassi di mercato in materia;

Decreta:

Art. 1.

Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato, concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, viene ridotto al 5,75% annuo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 2 dicembre 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A7420

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 1993

Modificazioni alle denominazioni di alcune varietà di vite ad uva da vino iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite istituito presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e le successive modifiche intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, e con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Visti i decreti ministeriali 25 maggio 1970 e 22 febbraio 1971 con i quali sono state iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, art. 11, le seguenti varietà di vite ad uva da vino: Biancone di Portoferraio B, Bonarda piemontese N, Bovale sardo N, Corvina veronese N, Frappato di Vittoria N, Malvasia bianca lunga o Malvasia del Chianti B, Negrara trentina N, Nero buono di Cori N, Pascale di Cagliari N, Pignola valtellinese N, Riesling renano B, Rossara trentina N, Schiava lombarda N;

Sentito il parere del Comitato nazionale di esame per la varieta di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802, e ricostituito con decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 8229/A;

Considerato che il riferimento geografico contenuto nella denominazione delle citate varieta puo creare confusione, in sede di designazione in etichetta, sull'origine della produzione enologica se diversa dal riferimento geografico incluso nel nome della varietà;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state omologate talune selezioni clonali delle varietà di vite ad uva da vino precedentemente indicate:

Decreta:

Art 1.

Le denominazioni delle varietà di vite ad uva da vino di seguito elencate — iscritte nel Catalogo nazionale delle varieta di vite istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, art. 11, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano — sono modificate nei termini con le denominazioni a fianco indicate.

Biancone di Portoferraio B	Biancone B
Bonarda piemontese N	Bonarda N
Bovale sardo N	Bovale N
Corvina veronese N	Corvina N
Frappato di Vittoria N	Frappato N
Malvasia bianca lunga o del Chianti B	Malvasia bianca lunga B
Negrara trentina N	Negrara N
Nero buono di Cori N	Nero buono N
Pascale di Cagliari N	Pascale N
Pignola valtellinese N	Pignola N
Riesling renano B	Riesling B
Rossara trentina N	Rossara N
Schiava lombarda N	Schiava N

Art. 2.

Le selezioni clonali omologate per le varietà di vite di cui all'art. 1 sono attribuite alla nuova denominazione di varietà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A7391

DECRETO 2 dicembre 1993

Cancellazione della varietà di vite ad uva da vino Brunello di Montalcino N dal Catalogo nazionale delle varietà di vite istituito presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e le successive modifiche intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, e con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1971 con il quale è stata iscritta la varietà di vite ad uva da vino Brunello di Montalcino N nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, art. 11;

Viste le istanze presentate dalla regione Toscana n. 6562 del 4 dicembre 1982 e n. 14768 del 15 settembre 1986, con le quali si richiede, nella sostanza, la cancellazione della varietà Brunello di Montalcino N dal Catalogo nazionale delle varietà di vite e si trasmette il parere espresso in proposito dalla competente commissione regionale;

Sentito il parere del comitato nazionale di esame per le varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802, che invita a considerare il Brunello di Montalcino N come sinonimo della varietà Sangiovese N, provvedendo di conseguenza a modificare il Catalogo nazionale delle varietà e la classificazione comunitaria;

Considerato che la varietà Brunello di Montalcino N, sia per il riferimento geografico che per l'omonimia con il vino a D.O.C.G. «Brunello di Montalcino», può dar luogo, nella situazione attuale, a confusione sulla zona di origine in sede di destinazione in etichetta della produzione enologica;

Considerato che l'omologazione della selezione clonale B-BS-11 da Brunello di Montalcino N, avvenuta con decreto ministeriale 24 ottobre 1978, è da attribuirsi di fatto alla varietà Sangiovese N;

Decreta:

Art. 1.

La varietà di vite ad uva da vino Brunello di Montalcino N è cancellata dal Catalogo nazionale delle varietà di vite istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, art. 11, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano.

Art. 2.

La selezione clonale B-BS-11 da Brunello di Montalcino N è iscritta tra le selezioni clonali della varietà Sangiovese N.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A7392

DECRETO 2 dicembre 1993.

Riconoscimento del Centro interprofessionale per le attività vivaistiche - CIVI Italia.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, relativo alla certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione vegetale, pubblicato in forma riassunta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987;

Visti gli articoli 1 e 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289 «Regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 31 dicembre 1992 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle prunoidee e dei relativi portainnesti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1993;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 31 dicembre 1992 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di Fragola (Fragaria × Ananassa)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 1993;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 giugno 1993 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di Olivo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 1993;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 29 ottobre 1993 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di Agrumi e dei relativi portainnesti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 29 ottobre 1993 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoidee e dei relativi portainnesti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 29 ottobre 1993 «Norme tecniche per la produzione di

materiale di propagazione vegetale certificato di Noce», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

Ritenuta l'opportunità di procedere al riconoscimento dell'organismo interprofessionale cui affidare la gestione dei centri di premoltiplicazioneper la produzione di materiale di propagazione certificato;

Vista l'istanza presentata dal Centro interprofessionale per le attività vivaistiche - CIVI Italia in data 27 gennaio 1993;

Sentito il parere favorevole espresso nella riunione del 23 settembre 1993 dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289;

Decreta:

Il Centro interprofessionale per le attività vivaistiche - CIVI Italia è riconosciuto quale organismo interprofessionale a carattere nazionale per l'affidamento della gestione dei centri di premoltiplicazione per la produzione di materiale di propagazione certificato.

I compiti del citato centro, i rapporti con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e con gli istituti sperimentali competenti per materia, saranno regolati da apposite convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1993

Il Ministro: DIANA

93A7393

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 8 novembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 317, concernente le norme comuni a tutte le scuole dirette a fini speciali, nell'elenco delle medesime è soppressa la denominazione della scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata.

Art. 2.

Nel medesimo articolo è soppresso l'ordinamento della scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata.

Art. 3.

Nell'art. 85, concernente l'elencazione delle lauree conferite dalla facoltà di medicina e chirurgia, che diventa elenco delle lauree e dei diplomi, è aggiunto, secondo l'ordine alfabetico, il diploma di dietologia e dietetica applicata.

Art. 4.

Nel medesimo articolo, dopo gli ordinamenti dei corsi di laurea è aggiunto, secondo l'ordine alfabetico, l'ordinamento del corso di diploma di dietologia e dietetica applicata.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA

Finalità, organizzazione generale, norme di accesso.

1. Alla facoltà di medicina e chirurgia afferisce il corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e professionali tali da consentire l'applicazione della scienza della nutrizione e dell'educazione alimentare a gruppi ed individui in stato di benessere e di malattia.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle specifiche norme, l'Università di Padova potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in dietologia e dietetica applicata e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

6. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

7. Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati in scuole, in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica. Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Ordinamento didattico.

8. Il corso di diploma prevede almeno 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate nonché di tirocinio ed attività integrative in concordanza con la normativa comunitaria. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri): ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 700 ore, secondo anno 800 ore, terzo anno 900 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 40% delle ore previste per ciascun anno.

9. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

10. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

11. Il consiglio della struttura didattica può disporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impiego orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dei singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

12. Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno

13. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini. Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

14. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

15. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

Primo anno - Primo semestre:

Area A - Basi biologiche dei fenomeni viventi (crediti. 6,0).

Obiettivo: apprendere le fasi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica,
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare:
genetica generale.

A 4. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A 5. Inglese scientifico.

A.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

Primo anno - Secondo semestre:

Area B - Chimico-tecnologica (crediti: 6 0).

Obiettivo apprendere le basi per la comprensione ed utilizzazione dei principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecnologie degli alimenti e dell'alimentazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia:

chimica biologica;
chimica degli alimenti;
fisiologia umana.

B.2. Corso integrato di microbiologia ed igiene:

microbiologia;
parassitologia;
tossicologia alimentare;
igiene.

B 3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia.

tecnologie e biotecnologie alimentari;
tecnologia delle preparazioni alimentari,
tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione;
merceologia.

B 4. attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

Secondo anno - Primo semestre:

Area C - Fisiopatologia (crediti. 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale della nutrizione e del ricambio.

C.1. Corso integrato di biochimica applicata:

biochimica della nutrizione,
biochimica del ricambio.

C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:

fisiologia applicata:
fisiologia della nutrizione.

C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.

patologia generale,
fisiopatologia generale;
patologia della nutrizione;
patologia del ricambio.

C.4. Attività di tirocinio guidata da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

Secondo anno - Secondo semestre.

Area D - Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale (crediti 6 0).

Obiettivo: apprendere i princìpi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva della dietologia e dietoterapia generale.

D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare:

legislazione sanitaria;
legislazione alimentare.

D.2. Corso integrato di nutrizione nelle collettività e ristorazione collettiva e di massa:

igiene degli alimenti;
organizzazione e programmazione sanitaria.

D.3. Corso integrato di psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia.

psicologia:
sociologia medica;
tecniche di comunicazione.

D.4. Corso integrato di dietologia, dietetica e dietoterapia generale:

dietologia;
dietetica;
dietoterapia generale.

D.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri ed extraospedalieri e ditte di ristorazione.

Terzo anno - Primo semestre:

Area E - Educazione alimentare, politica alimentare e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia (crediti 6 0)

Obiettivo: apprendere i princìpi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1. Corso integrato di educazione sanitaria:

educazione sanitaria;
educazione alimentare:
metodologia epidemiologica clinica.

E.2. Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari.

geografia economica;
economia politica.

E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare:

psicopatologia;
dietetica.

E.4. Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere.

Terzo anno - Secondo semestre:

Area F - Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi della terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente.

gastroenterologia;
epatologia.

F.2. Corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione artificiale:

malattie del metabolismo;
malattie della nutrizione;
dietoterapia;
nutrizione artificiale.

F.3. Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale:

cardiologia;
nefrologia.

F4. Corso integrato di patologie dell'età evolutiva e dell'età geriatrica:

pediatria;
geriatria.

F.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ambulatoriali e reparti ospedalieri ed extraospedalieri.

Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale.

16. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti. Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

17. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate. Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

18. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

19. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di dietologia e dietetica applicata.

20. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale. Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

21. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

22. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea. Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione e per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dell'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli scrivibili secondo lo statuto. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 8 novembre 1993

Il rettore: MURARO

93A7371

DECRETO RETTORALE 9 novembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga ai termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 317, concernente le norme comuni a tutte le scuole dirette a fini speciali, nell'elenco delle medesime è soppressa la denominazione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di logopedia.

Art. 2.

Nel medesimo articolo è soppresso l'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per tecnici di logopedia.

Art. 3.

Nell'art. 85, concernente l'elencazione delle lauree conferite dalla facoltà di medicina e chirurgia, che diventa elenco delle lauree e dei diplomi, è aggiunto, secondo l'ordine alfabetico, il diploma in logopedia.

Art. 4.

Nel medesimo articolo, dopo gli ordinamenti dei corsi di laurea è aggiunto, secondo l'ordine alfabetico, l'ordinamento del corso di diploma in logopedia.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA

Finalità, organizzazione generale, norme di accesso.

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova è istituito il corso di diploma universitario in logopedia.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione del linguaggio.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università di Padova potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario per logopedisti, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta. Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al

1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso

Ordinamento didattico

6. Il corso di diploma prevede 4000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno. Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 ore semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

7. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai ragruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

8. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma. Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

9. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini. Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

10. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

11. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti.

Primo anno - Primo semestre

Area A - Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica;

chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia,

anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica.

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I:

fonetica e fonologia,

psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri.

Primo anno - Secondo semestre

Area B - Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:

anatomia umana;

fisiologia umana;

neurofisiologia;

fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;

psicologia evolutiva;

psicometria.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:

fisiologia umana;

semiologia generale;

fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:

linguistica generale;

semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:

logopedia generale;

logopedia clinica;

teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri.

Secondo anno - Primo semestre:

Area C - Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze cliniche, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione; conoscere elementi generali della neurologia, dell'audiologia, dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e della chirurgia maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della geriatria; apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:

fisiopatologia generale;

patologia generale;

patologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:

foniatria;

audiologia;

otorinolaringoiatria;

odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;

pediatria;

geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:

patologia della voce;

patologia dell'articolazione verbale;

patologia del flusso verbale;

patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semeiotica I:

semeiotica audiologica generale;

semeiotica foniatrica generale;

semeiotica logopedica generale.

C.5. Corso integrato di linguistica III:

linguistica;

sociolinguistica;

neurolinguistica.

C.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

Secondo anno - Secondo semestre:

C.7. Corso integrato di semeiotica II:

semeiotica foniatrica speciale;

semeiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato delle scienze neurologiche:

neurologia;

psichiatria;

neuropsicologia clinica;

neuropsichiatria infantile.

C.9. Corso integrato di logopedia I (voce, articolazione verbale, flusso verbale, acquisizione verbale):

riabilitazione foniatrica generale;

riabilitazione logopedica generale.

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Terzo anno - Primo semestre:

Area D - Patologia della comunicazione, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative; i princìpi di sanità pubblica (crediti: 8).

Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenza e nella pratica degli atti professionali specifici: osservazione, valutazione, programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.

D.1. Corso integrato di patologia clinica della comunicazione II:

patologia dello sviluppo del linguaggio;

patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II:

riabilitazione foniatrica speciale;

riabilitazione logopedica speciale;

D.3. Corso di fonologopedia di interesse audiologico:

audiologia infantile;

riabilitazione speciale;

medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane:

pedagogia;

sociologia.

D.5. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Terzo anno - Secondo semestre:

D.6. Corso integrato di logopedia III:

semeiotica logopedica;

riabilitazione logopedica speciale.

D.7. Corso integrato di psicomotricità:

psicomotricità;

musicoterapia generale.

D.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sociale;

etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionali.

Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale.

12. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti. Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

13. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate. Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

14. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

15. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in logopedista.

16. La commissione d'esame finale relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, di due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale. Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

17. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

18. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario. Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

19. Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 9 novembre 1993

Il rettore: MURARO

93A7372

DECRETO RETTORALE 10 novembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 317, concernente le norme comuni a tutte le scuole dirette a fini speciali, nell'elenco delle medesime è soppressa la denominazione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia.

Art. 2.

Nel medesimo articolo è soppresso l'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia.

Art. 3.

Nell'art. 85, concernente l'elencazione delle lauree conferite dalla facoltà di medicina e chirurgia, che diventa elenco delle lauree e dei diplomi, è aggiunto, secondo l'ordine alfabetico, il diploma di ortottista ed assistente di oftalmologia.

Art. 4.

Nel medesimo articolo, dopo gli ordinamenti dei corsi di laurea è aggiunto, secondo l'ordine alfabetico, l'ordinamento del corso di diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA.

Finalità, organizzazione generale, norme di accesso.

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova è istituito il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre- e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di rifrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

3. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di facoltà e del consiglio di corso di diploma secondo la normativa statutaria.

4. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 1 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

5. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Università. L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria

coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso

Ordinamento didattico.

6. Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste. Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 nel terzo anno.

7. Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

8. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

9. Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica. Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in Medicina e chirurgia.

10. Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

11. Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio. Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nell'attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

12. I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

13. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia. Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

14. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica;
chimica biologica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
genetica medica.

A.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

I Anno - II semestre:

Area B - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

B.1. Corso integrato di istologia:

istologia;
embriologia.

B.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:

anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

B.3. Inglese scientifico.

B.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Anno - I semestre:

Area C - Fisiopatologia - Visione binoculare (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

C.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:

ortottica I;
ottica e rifrazione.

C.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:

anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

C.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Anno - II semestre:

Area D - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).

D.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche I;
campimetria;
senso luminoso;
senso cromatico;
adattometria;
contattologia.

D.2. Corso integrato di patologia oculare:

patologia oculare;
ipovisione II.

D.3. Corso integrato di neuroftalmologia:

ortottica II;
neuroftalmologia.

D.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

III Anno - I semestre:

Area E - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

E.1. Corso integrato di pediatria generale:

pediatria generale;
neonatologia.

E.2. Corso integrato di neuropsichiatria:

fondamenti di neuropsichiatria;
psicologia.

E.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:

nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
ortottica III.

E.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

III Anno - II semestre:

Area F - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

F.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche II: E.R.G., P.E.V., P.E.R.G E.O.G., E.M.G., ecografia, fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;
ortottica IV.

F.2. Corso integrato di farmacologia:

farmacologia;
igiene e legislazione sanitaria.

F.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:

etica professionale;
aspetti giuridici della professione.

F.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale.

15. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

16. La commissione d'esame finale relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità. Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

17. All'esame finale di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni finali di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

18. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea. Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 10 novembre 1993

Il rettore: MURARO

93A7373

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 settembre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con la normativa sopraindicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'elenco degli insegnamenti relativi al corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

geografia 3 (applicazioni).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 30 ottobre 1993

Il rettore PALMIERI

93A7374

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

CIRCOLARE 1° dicembre 1993, n. 14.

Attuazione delle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata ed integrata per effetto della legge 11 maggio 1971, n. 390, e 7 agosto 1990, n. 241, in materia di documentazione amministrativa.

1. INTRODUZIONE

Le leggi indicate in oggetto rientrano nell'ambito delle iniziative assunte per semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi e per migliorare i rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione.

Il Dipartimento per la funzione pubblica ha diramato circolari esplicative per la concreta applicazione delle leggi in parola, ma ha dovuto rilevare che gli uffici pubblici non sempre si sono dimostrati pronti a recepire le innovazioni.

L'amministrazione è già intervenuta sull'argomento con l'invio di direttive e con la predisposizione di modelli: la presente circolare intende, da un lato, richiamare la particolare attenzione di tutti gli uffici centrali e periferici sulla questione e, dall'altro, sintetizzare, per quanto possibile, le disposizioni più rilevanti in ordine al problema all'esame.

Le agevolazioni introdotte dalla legge n. 15/1968 — da valere soltanto nell'ambito dei procedimenti amministrativi e, quindi, esemplificativamente, non nella sfera dell'attività giudiziaria né in quella dei rapporti interprivatistici — concernono la possibilità di comprovare la sussistenza di determinati fatti o il possesso di taluni requisiti e stati personali mediante: dichiarazioni rilasciate dall'interessato, in sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative e degli atti di notorietà; semplice esibizione di documenti amministrativi contenenti i dati richiesti; produzione di copie autentiche in luogo degli originali: accertamenti d'ufficio.

Ovviamente gli interessati hanno la facoltà di produrre la consueta documentazione, secondo il loro indipendente ed autonomo apprezzamento.

Si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'articolo 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390, relativamente alla presentazione dei documenti per la celebrazione del matrimonio e di quelli occorrenti nei concorsi per le carriere statali.

Le disposizioni riguardano anche i cittadini della Comunità europea e, laddove applicabili, i legali rappresentanti delle persone giuridiche.

2. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (articolo 2, legge n. 15/1968).

2.1. *Oggetto delle dichiarazioni.*

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968, i cittadini possono produrre, in sostituzione delle certificazioni, dichiarazioni debitamente sottoscritte sugli stati, sulle condizioni personali, sui fatti e requisiti espressamente indicati: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, posizione agli effetti degli obblighi militari, iscrizioni ad albi ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione.

Anche se la predetta elencazione è da considerare tassativa, sono da aggiungere gli stati di separato e divorziato, per analogia a quelli di celibe, coniugato o vedovo, oltre alla posizione reddituale ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Le dichiarazioni degli interessati non sono, pero, ammesse in sostituzione degli stati di servizio e dei fogli matricolari militari, degli estratti degli atti di nascita e di stato civile, nei casi in cui, ai sensi di speciali disposizioni, occorra accertare l'esistenza di eventuali annotazioni.

Ove siano presentate le dichiarazioni sostitutive, l'interessato è esonerato dal produrre la documentazione di rito; l'amministrazione a sua volta è tenuta ad adottare il provvedimento sulla base delle dichiarazioni stesse, a meno che non ritenga di provvedere d'ufficio ad accertarne preventivamente la veridicità in relazione alla particolare delicatezza del provvedimento da adottare o al ragionevole dubbio che le citate dichiarazioni siano mendaci o, comunque, non conformi al vero.

Il rilascio di mendaci dichiarazioni è punito con le severe sanzioni penali di cui all'art. 26 della legge n. 15/1968, sulle quali dovrà essere richiamata la particolare attenzione dei dichiaranti.

2.2. *Soggetti dichiaranti.*

Possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968 le persone fisiche di cittadinanza italiana, maggiorenni, in grado di intendere e di volere. È superfluo dire che sono compresi fra i potenziali soggetti dichiaranti anche i dipendenti dell'amministrazione, ove si presentino come portatori di propri diritti ed interessi e, quindi, in qualità di terzi.

È esclusa ogni ipotesi di rappresentanza volontaria.

Nei casi di incapacità assoluta, le dichiarazioni sostitutive, nonché le relative sottoscrizioni, sono fatte dal rappresentante legale, genitore esercente la patria potestà o tutore; nei casi, invece, di incapacità relativa, esse sono fatte dall'interessato con l'assistenza del curatore. Negli atti in cui intervengono i tutori o i curatori occorre che i medesimi esibiscano il provvedimento di loro nomina da parte del giudice tutelare, ai fini dell'indicazione dei relativi estremi.

Ciò premesso in via generale, è altresì da tener presente che, per talune disposizioni speciali, il minore è ritenuto capace di partecipare ad un dato rapporto giuridico (ad esempio rapporto d'impiego o di lavoro) o di compiere un dato negozio giuridico (ad esempio riconoscimento dei figli naturali) e che, secondo i principi, tale capacità deve ritenersi estesa all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne dipendono, e, quindi, al compimento di tutti gli atti giuridici che possono essere necessari per la partecipazione al detto rapporto o al compimento del negozio. Di conseguenza, in tutti codesti casi, e limitatamente agli effetti propri di tali procedimenti speciali, i minori aventi i requisiti prescritti devono essere considerati capaci di fare direttamente le dichiarazioni sostitutive.

Ai sensi dell'art. 20-*bis*, introdotto nella legge n. 15/1968 dall'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390, la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei: il pubblico ufficiale fa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare.

2.3. *Pubblici ufficiali.*

Sono legittimati a ricevere le dichiarazioni i seguenti pubblici ufficiali: i funzionari competenti a ricevere la documentazione relativa alla pratica di che trattasi, i notai, i cancellieri, i segretari comunali e gli altri funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza. Per «funzionario competente a ricevere la documentazione» deve intendersi qualunque impiegato, di qualsiasi carriera e qualifica (con esclusione del personale ausiliario e, quindi, dei dipendenti inquadrati dalla I alla IV categoria), che, secondo gli ordini di servizio del proprio ufficio, può ricevere la normale documentazione; ciò anche quando la documentazione debba successivamente essere inoltrata, d'ufficio, ad altra amministrazione per l'emanazione del provvedimento.

2.4. *Autenticazione della firma.*

Le dichiarazioni possono essere rilasciate separatamente o congiuntamente fra loro ed anche nel contesto dell'istanza eventualmente da produrre. Esse, di regola,

devono essere presentate già scritte, anche a macchina, ma sono sottoscritte, con firma per esteso e leggibile, alla presenza dei pubblici ufficiali competenti alla autenticazione.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione. Essa consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma in calce alle dichiarazioni è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione. L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi: conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale; testimonianza di due idonei fidefacenti dallo stesso conosciuti; esibizione di valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.

Il pubblico ufficiale che autentica deve ammonire l'interessato sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e, quindi, indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita; nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Ove le dichiarazioni occupino più fogli, l'interessato deve apporre la propria firma anche sui margini dei fogli intermedi; per l'autenticazionedi questi ultimi è sufficiente che il pubblico ufficiale vi aggiunga la propria firma, anche con «nome» abbreviato, ma non la sigla.

2.5. *Modulo.*

Per rendere più spedite le varie operazioni, è stato predisposto l'accluso modulo (mod. DSC, allegato) che consta di due parti: la prima riservata alle dichiarazioni dell'interessato in relazione alle certificazioni richieste per lo speciale procedimento di che trattasi, la seconda riservata agli adempimenti del pubblico ufficiale. In tutti i casi in cui, per una ragione qualsiasi, non sia usato il modulo, è opportuno avvalersi, per le attestazioni del pubblico ufficiale, di un timbro, ad inchiostro, conforme in tutto alla seconda parte del modulo stesso.

2.6. *Norme fiscali.*

Le dichiarazioni sostitutive — siano o non contestuali all'eventuale istanza — devono essere redatte su foglio bollato del prescritto importo.

È, tuttavia, ammesso l'uso di carta non bollata — specie per i moduli predisposti dalle pubbliche amministrazioni — sulla quale, però, vanno apposte ed annullate marche da bollo dell'importo prescritto per ogni foglio di quattro pagine effettivamente utilizzato nei limiti di cui alle vigenti disposizioni.

Nessuna imposta deve, peraltro, essere corrisposta dall'interessato quando, per disposizione di legge o per comprovata di lui povertà, è esente da bollo il certificato sostituito con dichiarazione o l'atto su cui è apposta la firma da autenticare. Nel caso di povertà, l'interessato, al fine di usufruire del beneficio dell'esenzione, deve comprovare di non essere assoggettato all'imposta sui redditi mediante certificato rilasciato dal competente ufficio delle imposte dirette.

3. DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE (articolo 3, legge n. 15/1968).

L'art. 3 prevede la facoltà per i cittadini di produrre ai competenti organi della pubblica amministrazione dichiarazioni temporaneamente sostitutive della prescritta documentazione per fatti, stati e qualità personali (oltre quelli indicati nell'art. 2) stabiliti con specifici regolamenti: è in corso la predisposizione del regolamento riguardante l'amministrazione.

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 4, legge n. 15/1968).

L'atto notorio concernente stati, requisiti personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato può essere sostituito dalla dichiarazione dell'interessato stesso. Ne consegue, fra l'altro, che detta dichiarazione sostitutiva può essere utilizzata anche per comprovare la paternità e la maternità dell'intestatario di titoli di credito emessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, ai fini della necessaria identificazione in sede di pagamento o di qualsiasi altra operazione sui titoli stessi.

Per individuare l'ambito del diritto dei cittadini a dichiarare, si suggerisce l'uso di un criterio che limiti le autodichiarazioni ad ipotesi di effettiva «diretta conoscenza» che sfuggano all'obbligo di certificazione da parte della stessa o di altra pubblica amministrazione.

Quanto alle formalità, si rinvia a quanto detto a proposito delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni: è da tener, comunque, presente che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio va resa al pubblico ufficiale oltre che sottoscritta in sua presenza e che, ai fini fiscali, la prescritta imposta di bollo è dovuta per ogni quattro facciate o frazioni effettivamente utilizzate.

È stato elaborato un apposito modulo (mod. DSAN, allegato) che potrà essere riprodotto a seconda delle esigenze dei diversi uffici.

5. TRASCRIZIONI DA DOCUMENTI (articoli 5 e 6, legge n. 15/1968).

È in facoltà dei cittadini comprovare la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo e ogni stato e qualità personale mediante

esibizione di documenti d'identità o di altro genere rilasciati dalla pubblica amministrazione, contenenti l'attestazione dei dati richiesti.

In questo caso, la semplice esibizione del documento e la trascrizione dei dati che interessano su un modulo sottoscritto dall'interessato e dal pubblico funzionario sono sufficienti a sostituire la produzione dei relativi certificati.

Nel silenzio della legge sul valore del documento di riconoscimento si suggerisce, in ordine, di utilizzare, per i dati personali, la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, le tessere ferroviarie, postali e previdenziali, di ordini professionali con personalità giuridica pubblica ed altri documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni recanti una foto dell'interessato con timbro a secco e firma del funzionario competente al rilascio.

Il pubblico ufficiale deve ammonire l'interessato sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità

La firma dell'esibitore, pur sempre apposta alla presenza del pubblico ufficiale, non è soggetta a formale autenticazione.

Quanto al regime fiscale, si precisa che il modulo va redatto in carta libera e nessuna imposta o tassa deve essere corrisposta dagli interessati.

6. COPIE AUTENTICHE (articoli 7 e 14, legge n. 15/1968).

Ai fini della presentazione agli organi della pubblica amministrazione, le copie autentiche di atti e documenti sono pienamente equipollenti agli originali a condizione che esse siano formate con i sistemi e le modalità prescritte e siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale esso è depositato o conservato o da quello al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, anche se di comune diverso da quello di residenza. Quando l'atto originale sia stato emesso da un organo della pubblica amministrazione, o sia presso questo depositato o conservato, la competenza a procedere alla autenticazione spetta ai funzionari ai quali, secondo i rispettivi ordinamenti, è attribuita la potestà certificatoria; nel caso in cui la copia del documento debba essere prodotta ad un pubblico ufficio, legittimati a procedere alla autenticazione sono anche i funzionari competenti a ricevere la documentazione.

L'autenticazione consiste nell'attestazione che la copia è conforme all'originale, con il quale essa deve essere, pertanto, contestualmente collazionata. Tale attestazione va scritta alla fine della copia, dopo le eventuali postille, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve, altresì indicare se l'originale è depositato o conservato, nei propri atti o, altrimenti, il nome e cognome dell'esibitore e le modalità della sua identificazione, nonché il numero dei fogli impiegati, la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita e, infine, apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Potranno essere utilizzate, mediante stampiglia, le formule di cui all'allegato fac-simile.

Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma (col «nome» anche abbreviato, ma non la sigla) a margine di ciascun foglio intermedio.

Ove si tratti di copie parziali o per estratto, si dovranno sempre riprodurre tutti gli estremi necessari per individuare senza possibilità di dubbio l'atto originale.

Sulle copie ottenute sia con l'impiego di mezzi meccanici o fotografici che con uno qualsiasi degli altri sistemi consentiti, il pagamento dell'imposta di bollo, ove non sia stata usata la carta bollata, è eseguito mediante l'impiego delle apposite marche da annullarsi con il timbro dell'ufficio, a cura del pubblico ufficiale autorizzato.

Le marche da bollo da applicare sono dell'importo prescritto per ogni quattro facciate del documento originale, e non per ciascuna copia. Ovviamente se il documento originale contenga degli allegati, l'imposta va corrisposta anche per la loro copia, sempre nella misura prescritta per ogni quattro facciate. Qualora le copie siano riprodotte su fogli staccati, come nel caso delle riproduzioni fotografiche, essi devono essere legati in modo da costituire un unico documento, avendo cura di apporre nei punti di congiunzione dei vari fogli il timbro dell'ufficio. L'autenticazione deve essere apposta dopo l'ultima riga, non sui margini, e qualora si renda necessario l'uso di un altro foglio, esso dovrà essere computato ai fini dell'imposta di bollo.

7. ACCERTAMENTI D'UFFICIO (art. 10, legge n. 15/1968).

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione del certificato di assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, nè atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

Il direttore generale: VESCHI

Mod D S C Cod. 072800

AMMINISTRAZIONE P.T.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(Art 2 legge 4 gennaio 1968, n 15)

Il sottoscritto .... (cognome e nome) ...... nato a .... (luogo di nascita prov) il .... (data)

residente in ...... (residenza anagrafica) via ...... n. ...... c.a.p. ......

DICHIARA

(Cancellare le voci che non interessano)

1) di essere nato a .... (Comune di nascita e provincia ovvero Stato estero) il .... (data)

2) di essere residente in ....

3) di essere cittadino italiano secondo le risultanze del Comune di ....
(Residenza. Per i residenti all'estero se nati in Italia, indicare il comune di nascita, se nati all'estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani)

4) di godere dei diritti politici

5) di essere
celibe, nubile, coniugato a con ..., vedovo/a di ..., separ o/a, divorziato/a da ... indicare cognome nome data e luogo di nascita del coniuge

6) dà atto della propria esistenza in vita;

7) che il figlio di nome .... è nato in data ......

8) che
(cognome e nome, data, luogo di nascita residenza del deceduto, rapporto di parentela con il dichiarante)

e morto in data .... a ....

9) di essere nella seguente posizione agli effetti militari

10) di essere iscritto nell' ...... (Albo od elenco in cui si è iscritto)

11) che la famiglia convivente si compone di (cognome e nome) (data e luogo di nascita) (rapporto di parentela)

IL DICHIARANTE

(Luogo e data) (Firma per esteso e leggibile)

(Firma per esteso e leggibile dei due testimoni fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante) ....

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

(Intestazione dell'Ufficio)

Ai sensi dell'art. 20 della Legge 4-1-68, n. 15 attesto che il dichiarante Sig. ....
(cognome e nome)

identificato ....
(tipo ed estremi del documento d'identità, ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di riconoscimento, ovvero conoscenza diretta)

preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ha sottoscritto in mia presenza, le dichiarazioni sostitutive dei certificati di cui ai numeri: ....
(indicare i numeri che non sono stati cancellati)

.... (Luogo e data)

Marca da bollo. (Annullare con: Bollo Ufficio)

L'impiegato che riceve la dichiarazione

(Qualifica)

(Cognome e nome)

(Firma per esteso)

Mod. D.S.A.

AMMINISTRAZIONE P.T.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA

concernente fatti, stati o qualità personali
a diretta conoscenza dell'interessato

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto .... (cognome e nome) nato a .... (luogo di nascita prov.) il .... (data)

residente in .... (residenza anagrafica) via .... n. ...... c.a.p. ......

DICHIARA

....

....

....

....

....

....

....

....

.... (Luogo e data) IL DICHIARANTE .... (Firma per esteso e leggibile)

(Firma per esteso e leggibile dei due testimoni fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante)

ATTESTAZIONE

(Intestazione dell'Ufficio)

Attesto che il dichiarante Sig. .... (cognome e nome)

identificato .... (tipo ed estremi del documento d'identità, ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di riconoscimento, ovvero conoscenza diretta)

preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.

.... (Luogo e data)

Marca da bollo (Annullare con Bollo Ufficio)

L'impiegato che riceve la dichiarazione .... (Qualifica) .... (Cognome e nome) .... (Firma per esteso)

AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

(Articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(Timbro lineare dell'ufficio)

(1) Quando è fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.

(2) Quando è fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato o conservato l'originale

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio

N.B. — L'autenticazione non può farsi fuori del foglio bollato; mancando spazio sufficiente si deve aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro tondo d'ufficio. Se la copia consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

(3) Quando è fatta dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale esibito dal sig. ..
.... nato a ..
il.. .. ..
identificato (*a*)....... .. . .

ed è stata rilasciata previa ammonizione del predetto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità

(*a*) Estremi del documento d'identità, ovvero generalità dei due testi fidefacenti ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza personale.

....
(Luogo e data)

Marca da bollo
(Annullare con
Bollo Ufficio)

pubblico ufficiale
che rilascia la copia
autentica

(Qualifica)

(Cognome e nome)

(Firma per esteso)

93A7408

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri da sparo

Con decreto ministeriale n 559/C 9280.XV.J (223) del 24 settembre 1993 la polvere denominata «S4 N» che la società munizioni e cartucce Martignoni intende importare dalla società Synthesia - Paradubice - Semtin (Repubblica Ceca), è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale 559 C 7779.XV J (42) datato 29 ottobre 1993 la polvere denominata «Hodgdon HP 38» che la ditta «Palmetto S d f.» intende importare dalla Hodgdon Powder Co Inc - Herington Industrial Park, è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n ONU 0161 1 3C

Con decreto ministeriale n 559 C.19298 XV J (361) del 29 novembre 1993 la polvere da caccia denominata: «Pefl 22» che lo stabilimento militare «Propellenti» di Fontana Liri (Frosinone) intende produrre è riconosciuta ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

93A7398

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C 14880 XVJ (284) del 30 novembre 1993, i manufatti esplosivi denominati.

Canister fumo rosso per granata da 105 mm IM 340 NSN 1315 00 289 6883;

Canister fumo giallo per granata da 105 mm IM 340 NSN 1315 00 289 6879,

che la società Simmel Difesa S p.a intende importare dagli U S A sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con n. ONU 1 4S

93A7399

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto magistrale «G. Capponi» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze prot n. 673/1° Sett. del 16 agosto 1993, l'istituto magistrale «G Capponi» di Firenze è stato autorizzato ad accettare la donazione di cinque carrelli con stampante del valore di L 2 975 000 offerti dalla ditta S E I di Torino.

93A7405

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Fulcieri Paulucci di Celboli» di Forlì ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cesena prot n. 32/93/1-2 del 29 maggio 1993, il liceo scientifico statale «Fulcieri Paulucci di Colboli» di Forlì è stato autorizzato ad accettare la donazione di un CDI Philips mod. 220 del valore di L. 1 499 000 offerto dalla ditta Promotion S r l di Milano

93A7406

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 3 gennaio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1710,76
ECU	1909 04
Marco tedesco	985,75
Franco francese	289 74
Lira sterlina	2533,98
Fiorino olandese	880,97
Franco belga	47,278
Peseta spagnola	11,979
Corona danese	252,34
Lira irlandese	2413,54
Dracma greca	6,858
Escudo portoghese	9,686
Dollaro canadese	1292,80
Yen giapponese	15,247
Franco svizzero	1155,53
Scellino austriaco	140,21
Corona norvegese	227,56
Corona svedese	204,59
Marco finlandese	295,11
Dollaro australiano	1160,58

94A0030

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto 10 marzo 1993 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiature per l'informatica del valore di L. 25.176.136 disposta in suo favore da I B.M. Italia - S p a di Milano da destinare al dipartimento di scienze statistiche.

Con decreto 10 marzo 1993 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione di analizzatore di immagini del valore di L. 25 000.000 disposta in suo favore dal Credito romagnolo di Bologna da destinare all istituto medicina legale

Con decreto 10 marzo 1993 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione di una raccolta di libri del valore di L. 8.500.000 disposta in suo favore da Marcella Grandi vedova Heilmann da destinare biblioteca della Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori sede distaccata Forlì.

Con decreto 10 marzo 1993 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione di microtomo a slitta del valore di L. 13.090.000 disposta in suo favore da Elettromeccanica Tironi - S.r.l. di Modena da destinare all'istituto di elettromeccanica industriale della facoltà di ingegneria.

93A7400

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto 22 aprile 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 15.000.000 disposta in suo favore da Rotary Club Firenze da destinare al museo zoologico «La Specola» sezione del museo di storia naturale.

Con decreto 22 aprile 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di una apparecchiatura scientifica del valore di L. 47.500.000 disposta in suo favore dal Centro di studio multicentrico italiano sulla demenza da destinare al dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche.

Con decreto 22 aprile 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 3.000.000 disposta in suo favore dall'Istituto nazionale di credito agrario da destinare alla facoltà di agraria per la pubblicazione di una guida per studenti.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di strumenti vari del valore di L. 15.000.000 disposta in suo favore dalla Cassa di Risparmio di Firenze da destinare all'istituto interfacoltà di microbiologia.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000.000 disposta in suo favore dalla Bracco S.p.a. di Milano da destinare al dipartimento di chimica.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000.000 disposta in suo favore dalla Cassa di Risparmio di Firenze da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica IV.

Con decreto 22 maggio 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di una serie di strumenti del valore di L. 15.500.000 disposta in suo favore dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l. da destinare all'istituto di clinica chirurgica generale e discipline chirurgiche.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 70.000.000 disposta in suo favore dall'A.I.R.C. da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica, unità di endocrinologia per attività di ricerca.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di una somma di L. 30.000.000 disposta in suo favore dall'A.I.R.C. da destinare al dipartimento di anatomia umana ed istologia.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di vari strumenti scientifici del valore di L. 7.500.000 + IVA disposta in suo favore dalla ditta E.D.P.U. da destinare al centro linguistico di ateneo.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di un apparecchio scientifico del valore di L. 159.361.840 + IVA disposta in suo favore dalla ditta Schering Plough S.p.a. da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica 2ª.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 disposta in suo favore dalla ditta Abbot S.p.a. divisione diagnostici, da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 disposta in suo favore dalla ditta Fratelli Polli S.p.a. da destinare al dipartimento di sanità pubblica, epidemiologia e clinica analitica ambientale.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer del valore di L. 2.500.000 disposta in suo favore dal prof. Luciano Savino da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 12.000.000 disposta in suo favore dalla ditta Glaxo S.p.a. da destinare al dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di una somma di L. 500.000 disposta in suo favore dal Credito artigiano, filiale di Firenze, da destinare all'istituto di patologia generale.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di una somma del valore di L. 1.000.000 disposta in suo fvore dalla filiale di Firenze della Cassa di Risparmio di S. Miniato S.p.a. da destinare al dipartimento di sanità pubblica, epidemiologica e clinica analitica ambientale.

Con decreto 16 agosto 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.500.000 disposta in suo favore dall'Associazione italiana della pellicceria da destinare al museo zoologico «La Specola».

93A7401

Autorizzazione all'Università di Venezia ad accettare una donazione

Con decreto 12 luglio 1993 del prefetto di Venezia l'Università degli studi di Venezia è stata autorizzata ad accettare la donazione di settecento volumi del valore di L. 40.000.000 disposta in suo favore dal prof. Geymonat Mario da destinare al dipartimento di antichità e tradizione classica.

93A7404

Autorizzazione all'Università di Macerata ad accettare una donazione

Con decreto 27 luglio 1993 del prefetto di Macerata l'Università degli studi di Macerata è stata autorizzata ad accettare la donazione dell'opera «Omnia Sponte Fluant» del valore di L. 80.000.000 (valore assegnato all'opera dallo stesso autore) disposta in suo favore da Magdalo Mussio di Pollenza da destinare al dipartimento di filosofia e scienze umane, realizzata in occasione del Convegno internazionale su Camerino (2-5 dicembre 1992).

93A7402

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto 15 luglio 1993 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una serie di strumenti ed apparecchiature scientifiche del valore di L. 139.585.000 circa disposta in suo favore dal Comitato per la promozione e l'organizzazione del congresso «Milano pediatria preventiva 3» da destinare all'istituto di scienze biomediche «Ospedale S. Paolo - Clinica pediatrica».

93A7403

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
I E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria 'AR' di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA'
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Caprıglione 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**357.000**
- semestrale	**L.**	**195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**65.500**
- semestrale	**L.**	**46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**200.000**
- semestrale	**L.**	**109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**65.000**
- semestrale	**L.**	**45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**199.500**
- semestrale	**L.**	**108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**687.000**
- semestrale	**L.**	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L.**	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L.**	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L.**	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**336.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189